




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

ATTIVITA' PRODUTTIVE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 14 DEL 14/04/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEI MERCATI DI JESOLO FINO AL 03/05/2020 E APERTURA ATTIVITA' COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI, LIBRERIE E CARTOLERIE.

**ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", valido fino al 3 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020.

VISTE le ordinanze del Sindaco n. 4 del 12/03/2020, n. 9 del 24/03/2020 e n. 10 del 03/04/2020, con le quali si è disposta la sospensione dei mercati fino al 13/04/2020.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 lett. o) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020 "la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21/02/2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi".

CONSIDERATO il protrarsi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

CONSIDERATO inoltre che i mercati in questione, Jesolo Paese Piazza Kennedy, Cortellazzo Piazza Del Granatiere e Mercato Agricolo Piazza Della Repubblica, per la loro conformazione e disposizione non consentono di poter rispettare le raccomandazioni di cui ai provvedimenti succitati in particolare l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra i visitatori.

RISCONTRATA inoltre la difficoltà di verificare l'effettiva apertura delle attività di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché dell'attività di librerie e cartolerie, così come previste all'art. 1 lett. o) dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020.

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Jesolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei provvedimenti citati.

RITENUTO di:

- procedere in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere la diffusione del virus COVID-19;
- di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale.

VISTI:

- l'art. 32 della l. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede le sanzioni amministrative per chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

ORDINA

1. al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la sospensione, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, e comunque sino a nuove disposizioni, dei seguenti mercati:
 - Jesolo Paese Piazza Kennedy (venerdì);
 - Cortellazzo Piazza Del Granatiere (giovedì);
 - Mercato agricolo Piazza Della Repubblica (lunedì);
2. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21/02/2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e mercoledì, fino al giorno 3 maggio 2020 incluso.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro.

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all'Arma dei Carabinieri della locale Stazione.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è comunicata alla società Jesolo Patrimonio S.r.l.;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.